

REP. _____

CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 18, CO.
1 D.LGS. 36/2023, TRA LA REGIONE CAMPANIA E
_____ PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DEL
MATERIALE BIOFILTRANTE DA ESEGUIRSI PRESSO IL COSTRUIENDO
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARIGLIANO (NA)
CUP _____ CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede
della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona
della Responsabile Generale della Struttura di Missione dott. Antonello Barretta C.F.
BRRNNL70R19H703R autorizzato alla stipula dal combinato disposto della DGR n. 418
del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4.12.2015
di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB 700500, nonché del
DPGR n. 1 del 07.01.2021 di conferma della citata Struttura e del DPGR n. 7 del
02.02.2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile ad interim della
Struttura. Il costituito Responsabile Generale Dirigente, con nota prot. n.del
.....2024, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR
n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e
Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) L'aggiudicatario _____,
nella persona del sig. _____, nato a _____ (____) il
_____ domiciliato per la carica presso la sede legale in _____ alla
_____, nella sua qualità rappresentante legale, si seguito denominato
aggiudicatario.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale del
_____ (documento n. _____), tramite il sistema tematico Telemaco,

da cui risulta che l'aggiudicatario _____ risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, codice fiscale, partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio di _____ n. _____, R.E.A. _____.

Verificate dalla Struttura di Missione la richiesta di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la società aggiudicataria _____ con nota prot. _____ del _____

Verificato dalla Struttura di Missione che il Ministero dell'Interno per la società _____ ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a carico dellae dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data del, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificato dalla Struttura di Missione, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii

oppure

Verificato dalla Struttura di Missione tramite un controllo della Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno che la _____ risulta iscritta o _____ richiedente nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) – Prefettura di Napoli – elenco n. _____;

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, prot. n. INPS_....., con scadenza, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione di rischi (DUVRI) allegato al presente contratto. Gli oneri della sicurezza sono pari a euro 856,11 (ottocentocinquantasei/11) IVA esclusa.

Il costo della manodopera è pari a € 19.711,55 (euro diciannovemilasettecentoundici/55).

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

- a. Con D.D. n. del2024 della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB è stata avviata la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della "FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE BIOFILTRANTE DA ESEGUIRSI PRESSO IL COSTRUIENDO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARIGLIANO (NA)" da aggiudicare con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e con un con importo della fornitura pari a € 216.802,35 oltre IVA e oneri;
- b. con il richiamato decreto è stato approvato il progetto della fornitura costituito dai seguenti elaborati:

GARA FORNITURA MATERIALE BIOFILTRANTE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARIGLIANO	
ELENCO ELABORATI	
ED.01	Elenco elaborati
ED.02	Disciplinare Tecnico
ED.03	Capitolato Speciale di Appalto
ED.04	DUVRI
ED.05	Schema di contratto
ESE.EGR.AIR.009	Planimetria scrubber e biofiltro
EE.01	Computo fornitura del biofiltro
EE.02	Analisi Prezzi
EE.03	Computo della sicurezza
EE.04	Quadro Economico

- c. con D.D. n. del2023 del Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture ha aggiudicato al _____ con sede in _____ n. ____ C.F. _____, come da visura camerale CCIAA di _____ n. _____ REA _____ estratta dal Registro delle imprese in data _____, in qualità di _____, dopo la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti ex articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023, il servizio di FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE BIOFILTRANTE DA

ESEGUIRSI PRESSO IL COSTRUENDO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARIGLIANO (NA), per un importo di € al netto del ribasso del% sull'importo a base d'asta di € a valere sui fondi capitolo/..... del Bilancio;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione in uno al Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta economica pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 03 della Struttura di Missione 70.05.00, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'appalto oggetto del presente contratto è disciplinato, oltre da quanto disposto nel medesimo, dal Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, dal capitolato speciale, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dalle disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e dall' art. 1655 c.c. e seguenti.

Art. 3 - Oggetto del contratto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE BIOFILTRANTE DA ESEGUIRSI PRESSO IL COSTRUENDO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARIGLIANO (NA).

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

La fornitura comprende le attività di seguito elencate:

- Posa del materiale biofiltrante fino al raggiungimento dell'altezza operativa di

progetto;

- Mescolamento mediante rivoltamento per rendere il letto omogeneo e adeguatamente compattato.

Art. 5 - Luogo di esecuzione dell'Appalto

La fornitura dovrà avvenire presso il costruendo impianto di compostaggio di Marigliano in località Boscofangone, 80034 Marigliano (NA).

Art. 6 – Decorrenza, durata del contratto e eventuali modifiche

Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula. Le attività inerenti al servizio di fornitura oggetto del presente contratto dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal verbale di inizio della fornitura, al netto di eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Regione potrà imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, l'aggiudicatario _____ non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nel caso di modifica entro il quinto d'obbligo, sarà predisposto un atto di sottomissione che l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Regione disponga variazioni in diminuzione, l'eventualità sarà comunicata tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'aggiudicatario a titolo di indennizzo.

Le parti concordano che la registrazione del contratto avverrà in caso d'uso e tutti gli oneri per la relativa registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 7 – Responsabile Unico del Progetto

L'arch. Alessandro Scialoja è Responsabile Unico del Progetto, giusto D.D. n. 11 del 10 marzo 2017 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'impianto cui afferisce la fornitura oggetto del presente contratto.

La conduzione delle attività per l'espletamento del servizio di fornitura di cui al presente contratto è eseguita dal Responsabile Unico del Progetto che espletterà anche l'Alta Vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 1662 del Codice Civile. In particolare, il Responsabile del Progetto provvederà a:

1. seguire lo svolgimento della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
2. evidenziare le deficienze, inadempienze, ritardi riscontrati nell'esecuzione della fornitura.

I controlli, le verifiche, le disposizioni e le prescrizioni del RUP, non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione della fornitura e alla rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della fornitura è fissato in € _____ (_____/___), già ribassati e comprensivi di Euro _____ (euro _____) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed (euro _____) per manodopera non soggetta a ribasso, oltre I.V.A., come per legge, con il quale l'aggiudicatario _____ si intende compensato di tutti gli oneri e di tutte le spese, di qualsiasi natura e genere derivanti dal presente contratto e per tutto quanto occorra per eseguire la fornitura completa in ogni sua parte.

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, e sarà erogato nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo 12 "CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizio avverrà ad emissione di Certificato di pagamento tramite un unico SAF (Stato di Avanzamento della Fornitura) pari

all'80% dell'importo contrattuale redatto da parte del RUP. Il rimanente 20% sarà liquidato a valle del certificato di verifica di conformità della fornitura che verrà rilasciato non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, all'aggiudicatario, a fronte dell'emissione di regolari fatture.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare gli estremi identificativi di questi ultimi alla Regione, nel rispetto di quanto previsto dal l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ogni atto dell'aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto, variare l'importo totale della fornitura, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto a mezzo PEC dalla Regione attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

Gli oneri di smaltimento saranno liquidati previa presentazione di fattura e dei relativi formulari, attestanti il tipo di materiale e l'avvenuto smaltimento.

Art. 10 – Cauzione

La Regione dà atto che l'aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del _____ n _____, stipulata con _____ per un importo di € _____ (_____/____) pari al _____% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, nonché i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa

dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'aggiudicatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia è svincolata con l'emissione del SAF nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del SAF.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- una delle cause di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023;
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122;
- qualora, al di fuori di quanto previsto nella precedente lettera, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto. Il RUP assegna, in questo caso, un termine di dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Regione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali;
- mancata assunzione delle prestazioni per n. 7 giorni consecutivi dalla data stabilita dalla Regione;
- accertamento da parte della Regione o dai preposti uffici ispettivi dell'insolvenza

verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- accertamento da parte della Regione di cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 16 e 17 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;
- sospensione ingiustificata delle prestazioni per più di 48 ore;
- violazione degli obblighi dell'impresa aggiudicataria riportati nel disciplinare tecnico;
- gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della Legge 152/06 e sue successive ii. e mm.
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

Nelle predette ipotesi la Regione, per il tramite del RUP, darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare le prestazioni di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero per qualsiasi motivo.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le forniture oggetto del contratto. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, previa specifica approvazione da parte della Regione, a condizioni che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Regione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Progetto, ai fini di ogni eventuale verifica.

Art. 12 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla l'aggiudicatario **con PEC o raccomandata A/R**.

Dalla data d'efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Ai sensi dell'art. 123 comma 1 del d.lgs. 36/2023, all'impresa aggiudicataria competerà il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14; l'aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del l'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'espletamento della fornitura o alle prescrizioni contenute nel presente atto, il RUP a mezzo Pec notificherà le contestazioni assegnando un termine per gli adempimenti, che non avrà effetto sospensivo o interruttivo del termine

prescritto per l'adempimento delle prestazioni contrattuali. La Regione si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'aggiudicatario, penali per il mancato corretto adempimento delle prestazioni affidate. Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per ciascuna non conformità, le penali saranno così applicate:

- in caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'inizio e la conclusione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà della Regione di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti; l'aggiudicatario, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dalla Regione, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stessa, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 1,00‰ per ogni giorno di ritardo.
- in caso di non conformità del materiale fornito alle caratteristiche individuate nel disciplinare tecnico, ferma restando la facoltà della Regione di provvedere alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'aggiudicatario, oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione, è tenuta al pagamento di una specifica penalità pari al 2,00% dell'importo complessivo del contratto;

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo per il servizio in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione della penale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'aggiudicatario prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente.

Resta fermo l'obbligo l'aggiudicatario di adempiere ed eseguire quanto contestato.

Quando l'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 14 – Responsabilità verso la Regione Campania

L'aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

È precipua responsabilità dell'aggiudicatario richiedere tempestivamente al RUP eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per l'esecuzione della fornitura.

L'osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal RUP e la sua eventuale approvazione non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Art. 15 - Clausola di manleva

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della stessa Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle

obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione della fornitura e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il certificato di verifica di conformità dei servizi di fornitura, disciplinato dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 ed allegato II.14 del citato decreto legislativo, verrà rilasciato a valle dell'avvenuta ultimazione del servizio e previo i controlli previsti.

Art. 18 –Disciplina del subappalto

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Regione, alle condizioni stabilite dall'art.119 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 19 del CSA.

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti. L'aggiudicatario nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui viene in possesso in conseguenza dell'appalto adotta le necessarie ed idonee misure di sicurezza al fine di non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto,

le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'aggiudicatario prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L'aggiudicatario si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L'aggiudicatario prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il

Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 23 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'aggiudicatario.

Art. 24 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alle Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 26 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 27 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicatario ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di sette (7) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28 - Codice del comportamento

L'aggiudicatario si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione Campania o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del

contratto.

Articolo 29 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

All'atto della consegna del servizio, L'aggiudicatario è tenuto a indicare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.

Ogni variazione di designazione della figura del responsabile dell'aggiudicatario, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Progetto.

Articolo 30 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e _____ si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
- 2) ditta: _____

Napoli, li

Per la REGIONE CAMPANIA

Per l'aggiudicatario

Art. 32 – Approvazione in forma specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 2° comma del Codice Civile le clausole di cui all'art 25 – Foro Competente.

Napoli, li

Per la REGIONE CAMPANIA

Per l'aggiudicatario il
